

Modena, 11 maggio 2012 Prot. Gen. n. 53326/2012

DO/do

A tutto il personale del Settore

Agli Ordini e Collegi professionali

LORO SEDI

OGGETTO: ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA PER I PERMESSI DI COSTRUIRE.

Gentili colleghi, gentili professionisti,

vi informo che le comunicazioni di inizio lavori, relative alle domande di permessi di costruire presentate al Comune a far data dal 7 maggio 2012, devono avere, tra gli allegati obbligatori di legge e quelli previsti dal Regolamento urbanistico ed edilizio, anche la documentazione che attesta che l'impresa è in regola con le norme antimafia.

La novità è contenuta <u>all'art. 12, comma 3</u> della <u>Legge Regionale dell'Emilia Romagna 26/11/2010</u> <u>n.11</u> (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E.R. n. 162 del 26/11/2010) che reca "Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata".

Si tratta di una legge che si inserisce nel percorso normativo nazionale, volto a tutelare la sicurezza e la legalità nei cantieri edili.

Il citato <u>comma 3</u> dell'art. 12 L.R.11/2010 stabilisce infatti che <u>l'efficacia del permesso di costruire</u> <u>è sospesa fino a che non viene trasmessa al Comune la documentazione in materia antimafia¹, nei confronti dell'<u>impresa affidataria ed esecutrice dei lavori,</u> oggetto del permesso di costruire. Fino ad ora questo adempimento era previsto solo per gli appalti pubblici, ma con questa norma viene esteso anche agli appalti privati.</u>

L'adempimento, contenuto nella legge regionale del 2010, è entrato in vigore a seguito della stipula del Protocollo di intesa tra la Regione Emilia Romagna e le Prefetture dell'Emilia-Romagna, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1529 del 24/10/2011 e firmato il 5/03/2012. Il Protocollo è stato poi pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 59 del 6/04/2012, per cui la norma citata si applica dal 7/05/2012².

Sempre nel BUR della Regione Emilia Romagna n.59 del 6/04/2012 è stata pubblicata anche la Circolare esplicativa prot. 2012/0079948 del 28/03/2012.

La documentazione antimafia attesta l'insussistenza, a carico dell'impresa che deve eseguire i lavori, delle condizioni di cui all'art. 10 della L.31/05/1965 n.575 (oggi art. 67 D.LGS.159/2011).

L'art. 12 della L.R. 11/2010, al <u>comma 4, precisa</u> che la disposizione di cui al comma 3 (quella che prevede la documentazione antimafia) si applica agli interventi edilizi, per i quali la domanda di permesso di costruire sia stata presentata decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR dell'accordo citato. Poiché detto accordo è stato pubblicato il 6/04/2012, la disposizione in materia antimafia si applica alle domande di permesso di costruire presentate al Comune a far data dal 7/05/2012.

Inizio lavori:

Dal punto di vista operativo, <u>è stata aggiornata la modulistica</u> <u>per presentare la comunicazione di inizio lavori</u>, disponibile nel sito istituzionale del settore.

Verranno adottate le conseguenti modifiche anche nel programma DOMWEB.

Importo dei lavori:

Chiarisco che per le domande di permesso di costruire presentate dal 7/05/2012, deve essere indicato <u>l'importo dei lavori appaltati.</u> Questo è determinante, ai fini della documentazione da allegare alla comunicazione di inizio lavori, come di seguito precisato.

1) Permessi di costruire con lavori di importo pari o superiore a 70.000,00 euro:

Alla comunicazione di inizio lavori, il soggetto interessato allega <u>la documentazione antimafia che</u> <u>rilascia la Prefettura</u>, vale a dire la documentazione attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 10 della L.31/05/1965 n.575, oggi ai sensi dell'art.67 D.LGS. 6/09/2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 13/08/2010 n. 136".

E' il <u>legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavor</u>i che richiede alla Prefettura della documentazione.

In alternativa alla documentazione rilasciata dalla Prefettura, è ammessa anche <u>la certificazione o attestazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) che riporti la dicitura "antimafia".</u>

2) Permessi di costruire con lavori di importo minore ai 70.000,00 euro:

Alla comunicazione di inizio lavori del permesso di costruire, va allegata <u>un'autocertificazione</u>, nella quale l<u>'imprenditore</u>, o il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice, attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 10 della Legge 31/05/1965 n.575 (oggi art. 67 del D.LGS.159/2011), e dove siano indicati gli estremi identificativi del permesso di costruire.

In Internet, nel sito del settore, sono pubblicati sia il testo della L.R.11/2010, sia il BUR n. 59 del 6/04/2012, che contiene il citato Protocollo e la Circolare esplicativa.

Queste disposizioni in materia antimafia <u>non si applicano alle SCIA</u> (segnalazioni certificate di inizio attività di cui all'art. 19 L.241/1990 e s.m.) <u>nè alle CIL</u> (comunicazioni di inizio lavori di cui all'art. 6 DPR 380/2001 e s.m.).

La presente vale come disposizione di servizio.

II	Dirigente Responsabile		
	Arch.	Marco	Stancari

Originale, firmata e protocollata, è agli atti del settore.